

Giurisprudenza Responsabilità

LE MACROPERMANENTI - I COMMENTI - L'ANALISI DELLA DECISIONE - Per la componente biologica si rischia il "tramonto" delle tabelle pretorie

di Filippo Martini

N. 15 - 15 Aprile 2026

La Suprema corte (sentenza n. 8630) afferma che le tabelle del Dpr 12/2025 fungono da parametro generale per il giudice, applicabili anche ai danni biologici anteriori al 5 marzo 2025 e non rientranti in Rc auto o responsabilità sanitaria

Corte di cassazione - Sezione III civile - Sentenza 7 aprile 2026 n. 8630 - Presidente Frasca; Relatore Vincenti - Pm - conforme - Pepe e Troncone

LA MASSIMA

Responsabilità e risarcimento - Danno non patrimoniale - Danno biologico - Danno alla salute - Dpr n. 12/2025, articolo 1 - Tabella Unica Nazionale (TUN) - Parametro - Valutazione equitativa - Articoli 1226 e 2056 Cc - Applicazione generalizzata in via indiretta - Potere del giudice - Liquidazioni formalmente estranee al suo ambito di applicazione diretta - Sinistri causativi di danno biologico verificatisi prima del 5 marzo 2025 - Sinistri pur non derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e da responsabilità sanitaria - Valutazione del giudice - Discrezionalità rispetto al caso concreto - Motivazione - Necessaria. (Dpr 12/2025, articolo 1; Cc, articoli 1226 e 2056)

La Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), emanata dal Dpr n. 12/2025, in quanto da riconoscersi quale parametro della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute conforme alle disposizioni di cui agli articoli 1226 e 2056 del Cc, trova applicazione generalizzata in via indiretta, cioè non in forza di diretta efficacia normativa, bensì come parametro del potere del giudice di cui a tali norme, con riferimento a liquidazioni formalmente estranee al suo ambito di applicazione diretta e, dunque, a sinistri causativi di danno biologico verificatisi prima del 5 marzo 2025 e pur non derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e da responsabilità sanitaria.

Il giudice, nella liquidazione del danno alla salute da effettuarsi nel caso concreto, potrà, dunque, discostarsene - eventualmente anche reputando di applicare una tabella pretoria - solo in forza di una motivazione che dia puntualmente conto di circostanze del tutto peculiari, più rilevanti nell'ambito regolato oggettivamente, *ratione materiae*, dalla T.U.N..

Il 7 aprile 2026 è stata depositata la **attesissima sentenza della Suprema Corte di cassazione** (III sezione Civile, n. 8630/2026, estensore Dott. Vincenti) che ha deciso in ordine al perimetro di applicabilità della Tabella Unica Nazionale, in esito all'ordinanza di rinvio pregiudiziale sollevata dal Tribunale di Milano ai sensi dell'articolo 363-bis del Cpc.

Il principio di diritto espresso dalla Cassazione

La Corte ha deciso secondo il seguente principio di diritto: «la Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), emanata dal d.P.R. n. 12/2025, in quanto da riconoscersi quale parametro della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute conforme alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., **trova applicazione generalizzata in via indiretta**, cioè non in forza di diretta efficacia normativa, bensì come parametro del potere del giudice di cui a tali norme, con riferimento a **liquidazioni formalmente estranee al suo ambito di applicazione diretta e, dunque, a sinistri causativi di danno biologico verificatisi prima del 5 marzo 2025 e pur non derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e da responsabilità sanitaria**. Il giudice, nella liquidazione del danno alla salute da effettuarsi nel caso concreto, potrà, dunque, discostarsene - eventualmente anche reputando di applicare una tabella pretoria - solo in forza di una motivazione che dia puntualmente conto di circostanze del tutto peculiari, più rilevanti nell'ambito regolato oggettivamente, *ratione materiae*, dalla T.U.N.».

La questione posta dal Tribunale di Milano a luglio 2025...

L'affermazione di piena e indistinta applicabilità delle tabelle di legge avrà riflessi diretti sulla liquidazione dei danni in corso e sui meccanismi risarcitori nazionali, rendendo di fatto le tabelle pretorie marginali e di applicazione eccezionale.

L'attesissima sentenza della Cassazione ha deciso sul perimetro di applicabilità della Tun, in esito all'ordinanza di rinvio pregiudiziale sollevata dal Tribunale di Milano

La questione pregiudiziale era stata posta dal Tribunale di Milano con ordinanza emessa in data 18 luglio 2025, su un caso di risarcimento del danno da macrolesione per un sinistro stradale avvenuto in epoca antecedente a quella della entrata in vigore del citato Dpr 12/2025, nei seguenti termini interrogativi:

«se, in relazione alla controversia sub judice, relativa a domanda risarcitoria di danno alla salute superiore al 9% derivante da sinistro della circolazione

stradale avvenuto prima del 5.03.2025, tenuto conto della sopravvenuta emanazione del D.P.R. n. 12/2025 in vigore dal 5 marzo 2025, che ha approvato la T.U.N. (Tabella Unica Nazionale) ex art. 138 Codice delle Assicurazioni Private:

- 1) in conformità con gli assunti della sentenza Cass. n. 12408/2011 (poi ribaditi nella sentenza Cass., n. 10579/2021), il Giudice, per non incorrere nel vizio di violazione di legge, deve continuare ad applicare la Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute approvata dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano (ad oggi trattasi delle Tabelle milanesi Edizione 2024), che ha acquistato una sorta di efficacia para-normativa, "quale parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ.";*
- 2) oppure se, per non incorrere nel vizio di violazione di legge, il Giudice dovrà necessariamente applicare la T.U.N., avendo questa assunto, dopo l'emanazione del D.P.R. n. 12/2025, valenza, in linea generale, di nuovo parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.;*
- 3) oppure se, con adeguata motivazione, il Giudice è libero di applicare, in tutto o in parte, la T.U.N. o la Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute approvata dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano (Edizione 2024), in base alle peculiarità della fattispecie concreta».*

... le posizioni della dottrina e della giurisprudenza sul punto

Sulla funzione liquidativa del giudice e sui suoi margini economici delimitati rispettivamente dai sistemi empirici pretori o cogenti di legge, si era aperto subito **un dibattito dottrinale e di interpretazione giurisprudenziale** dai divergenti approdi che la decisione segnalata ben riassume nei contenuti e negli spunti giuridici di riferimento. **Si passa così da un orientamento favorevole alla applicazione generalizzata della TUN** (stante le quasi sovrapposibilità dei meccanismi di conto e dei risarcimenti con la tabella di Milano), come in un certo qual modo valorizzato dallo stesso **Consiglio di Stato nel suo parere non ostativo n.1282/2024** che ha dato il via al provvedimento amministrativo, ad alcune decisioni di merito avvalorate da un mero *"obiter"* contenuto nella nota decisione della stessa Corte n. 11319/2025.

La soluzione alla quale approda la Corte ci sembra lasciano poco spazio ad approdi liquidativi che escano dal

perimetro tracciato dal legislatore delegato nel decreto 12/2025

Di contro, la dottrina e la giurisprudenza che sostengono la tesi della non applicazione generalizzata della TUN, si fondano su tesi tutt'altro che prive di supporto giuridico, come la natura eminentemente settoriale della tabella di legge che fonda la sua ratio nella esigenza di calmierare e «razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori», rammentando la regola che la specificità di una norma ne precluda l'estensione analogica.

Un terzo orientamento, infine, lascerebbe al giudice la valutazione circa il criterio tabellare più congruo alla liquidazione equitativa del danno, purché ne venga data coerente e puntuale motivazione in sentenza.

Le motivazioni della Corte di cassazione espresse nella decisione n. 8630

La soluzione alla quale approda la Corte interrogata dal tribunale di Milano pone delle chiare regole di approccio empirico che sembrano avere dei margini interpretativi di ampio respiro valutativo, ma che, sul piano pratico, ci sembra lasciano poco spazio ad approdi liquidativi che escano dal perimetro tracciato dal legislatore delegato nel decreto 12/2025.

L'equità come meccanismo centrale della liquidazione del danno alla persona

Giova premettere che la chiave di lettura della questione di diritto sottoposta a questa Corte, da cui trarre le coordinate interpretative per orientarne la soluzione, risiede nella disciplina dettata dagli articoli 1226 e 2056 del Cc (norma, quest'ultima, che fa rinvio alla prima) e, dunque, nel principio di equità che governa la liquidazione del danno non patrimoniale.

L'equità costituisce un principio generale di giustizia.

In particolare, l'equità integrativa, che viene richiamata dalle norme nell'ambito del giudizio per la liquidazione del danno non patrimoniale, consiste nel potere, attribuito al giudice dalla legge, di adattare la fattispecie astratta alla concreta situazione di fatto, al fine di pervenire a una decisione conforme a giustizia. Ne consegue che l'equità, soprattutto nella sua declinazione integrativa, **non si pone in contrasto con il diritto**,

ma è essa stessa regola giuridica, destinata a operare come tale in forza di un espresso mandato conferitole dalla legge.

La caratteristica tipologica del giudizio per la liquidazione del danno non patrimoniale è data, dunque, dalla sua natura ontologicamente equitativa, poiché attraverso di esso l'equità integrativa è destinata a inverarsi.

Nel tempo, quindi, si è progressivamente affermata la consapevolezza dell'inidoneità della liquidazione equitativa pura a garantire, da sola, uniformità e prevedibilità delle decisioni risarcitorie, nonché a realizzare una delle funzioni sue proprie, ossia la parità di trattamento (fra tutte Cassazione n. 12408/2011), posto che la stessa - priva per definizione di ancoraggi a parametri uniformi - finisce per sconfinare nella incertezza, se non nell'arbitrio.

È stata così inaugurata una stagione di “supplenza giudiziaria”, individuandosi proprio nelle Tabelle elaborate dall'Osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano il parametro di riferimento per la liquidazione equitativa del danno biologico, riconoscendo ad esso una vocazione generale, ossia indipendentemente da quale fosse la fattispecie di responsabilità civile integrata dal fatto generatore del danno alla salute.

L'elevazione della tabella di Milano nel tempo a parametro di riferimento equitativo fu realizzato (ancor prima della nota decisione della Corte n. 12408/2011) proprio dalla prassi liquidativa dei giudici dello Stato di una autonoma adesione da “contagio” che negli anni aveva portato il meccanismo di calcolo meneghino ad assurgere a strumento utilizzato in oltre il 70% dei tribunali del Paese, come i meno giovani lettori di questa Rivista ricorderanno dalla lettura dei “Dossier” annuali allegati a numero principale.

Tali strumenti suppletivi vennero ritenuti funzionali a conciliare, nell'ambito della liquidazione del danno non patrimoniale, **due istanze veicolate dalla “doppia anima” del principio di equità:** da un lato, la valorizzazione del fondamento equitativo della liquidazione del danno; dall'altro, la garanzia di parità di trattamento tra soggetti che si trovino in condizioni analoghe, in particolare per età e grado di invalidità.

Lo standard tabellare è nato come correttivo rispetto a un esercizio discrezionale dell'equità, per ridurre il rischio di decisioni a geometria variabile

Lo standard tabellare è nato, quindi, come correttivo rispetto a un esercizio del tutto discrezionale dell'equità, con l'obiettivo di ridurre il

rischio di decisioni a geometria variabile rispetto a liquidazioni che presentassero presupposti sostanzialmente identici ai fini della determinazione del danno risarcibile.

Il ricorso alle tabelle e a parametri standardizzati ha rappresentato sin dai suoi **albori un valido ausilio per il giudice** ai fini della quantificazione dell'importo del risarcimento del danno non patrimoniale e in particolare per la ricerca di un punto di equilibrio tra l'equità del caso concreto e la necessità di evitare disparità di trattamento tra fattispecie analoghe.

Le ragioni per l'assunzione della TUN quale parametro liquidativo

In esito all'ampia dissertazione giuridica, dunque, si legge nella decisione la seguente regola di impatto pratico **del tutto centrale** per le future regolazioni risarcitorie **del danno biologico di non lieve entità**, qualunque sia l'origine eziologica del danno stesso.

«È consentita **un'applicazione generalizzata**, seppur indiretta, della Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), ancorata al principio di equità di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., **anche con riferimento a liquidazioni formalmente estranee sotto il profilo temporale al suo ambito di applicazione diretta**, non integrando tale applicazione analogia *iuris*, bensì solo l'applicazione, in sede di esercizio del potere-dovere di cui all'art. 1226 c.c., di un parametro di determinazione del contenuto dell'equità.

La criteriologia della T.U.N. è idonea a inverare la valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. nella liquidazione del danno non patrimoniale anche oltre il suo perimetro applicativo diretto, potendo essere assunta quale parametro generale e privilegiato di riferimento nella liquidazione equitativa del danno biologico da lesioni macropermanenti, a prescindere dal contesto *ratione temporis* o *ratione materiae* in cui si collochi il relativo fatto generatore.

L'equità può, infatti, trovare concreta attuazione nei parametri della T.U.N., in quanto funzionali a garantire istanze di equità e di parità di trattamento.

Tale idoneità si manifesta sia sul piano formale, in ragione della derivazione legale della Tabella, che ne fonda la vocazione generale e illumina l'equità liquidatoria di una specifica consistenza normativa, sia sul piano sostanziale, in quanto la T.U.N. si basa su un sistema a punto variabile, con struttura modulare, che prevede la riduzione del valore del punto in funzione dell'età del danneggiato e un incremento più che

proporzionale al crescere della percentuale di invalidità permanente, analogamente alle principali tabelle di elaborazione "pretoria".

La T.U.N. realizza, inoltre, in modo coerente la progressività

risarcitoria, assicurando una curva di crescita degli importi liquidabili coerente con il criterio della progressione più che proporzionale e, in ogni caso, mai orientata in senso regressivo.

È in questo meccanismo che risiedono le garanzie sostanziali di equità e di parità di trattamento, a prescindere dagli **scarti monetari rispetto alle tabelle "pretorie"**. La parità di trattamento, infatti, non si esaurisce nel raffronto tra importi, ma si realizza quando la liquidazione sia il risultato di un procedimento equo e congruo rispetto alla concreta entità del pregiudizio.

La T.U.N. offre, altresì, garanzie di uniformità in quanto espressione della criteriologia più aggiornata disponibile, secondo il principio per cui il giudice deve fondare la liquidazione sui criteri, al tempo della decisione, maggiormente idonei ad assicurare uniformità ed effettività del ristoro.

La Tun assicura una curva di crescita degli importi liquidabili coerente con il criterio della progressione più che proporzionale

L'adozione dei parametri della T.U.N. nella liquidazione del danno non patrimoniale conseguente alla lesione della salute non esime il giudice dal motivare sulle circostanze del caso concreto che giustificano l'esito liquidatorio prescelto.

Tuttavia, in ragione del ruolo di parametro elettivo che la T.U.N. riveste nella liquidazione equitativa del danno biologico, qualora il giudice intenda discostarsi dai relativi parametri è necessario che adotti una motivazione puntuale sulle circostanze del tutto peculiari del caso concreto che possano fondare ragionevolmente quello scostamento».

Osservazioni e prime riflessioni pratiche

Reso onore dunque al **principio di equità** che costituisce funzione primaria ed essenziale in sede di liquidazione del danno alla salute - per perseguire da un lato la «realizzazione della giustizia del caso concreto» e dall'altro "la garanzia di parità di trattamento» - il giudice (e gli addetti ai lavori in sede di trattativa stragiudiziale) dovranno avere a parametro liquidativo primario il valore monetario ed il criterio di calcolo contenuto nella nuova TUN, dalla quale potranno discostarsi solo in caso della evidenza di circostanze del tutto peculiari del caso concreto che

dovranno trovare sostanza in sede probatoria ed evidenza esplicativa nella necessaria e puntuale motivazione.

Certo alcune riflessioni sugli scenari futuri possono essere fatte già oggi.

La prima riflessione da fare è data dall'osservazione del Collegio che compone l'organo decidente di questa essenziale pronuncia. Tre Presidenti della medesima sezione (uno in veste di relatore ed estensore) danno a battesimo, nell'ordinaria composizione di cinque membri, **una delle pronunce che in assoluto avrà i maggiori riflessi pratici nel mondo del risarcimento del danno alla persona.**

L'autorevole composizione del Collegio costituisce la miglior garanzia di uniformità condivisa dell'orientamento espresso all'interno della sezione demandata alla gestione della materia, assieme alla validità del suo dettato cogente in termini interpretativi per la magistratura decidente.

L'altra considerazione da fare è quella legata alla “sorte” delle tabelle pretorie oggi diffuse nel territorio (principalmente quelle di Milano e di Roma) rispetto alla affermazione della riferibilità a parametro equitativo generalizzato della TUN.

Se si pensa che le tabelle pretorie possano “sopravvivere” alla pronuncia n. 8630 con una valenza ed efficacia che mantenga anche una lontana parvenza dell'antico splendore, si rischia di vedere il mondo nell'ottica errata.

L'ordinamento ha sempre privilegiato, come ben si legge nella motivazione, la ricerca del parametro equitativo uniforme ed unificante, già quando tale ricerca era endogenerata dalla volontà di evitare sperequazioni, inseguimenti dei Fori più generosi e il ricorso all'equità pura.

Lo farà ancor di più oggi che il parametro equitativo è di fonte normativa, avvalorato da una tale autorevole ed inequivocabile pronuncia di orientamento legittimante.

La corrente delle decisioni di merito che si allineerà spontaneamente al nuovo meccanismo risarcitorio travolgerà, a nostro avviso, **le residue “sacche di resistenza”** all'applicazione generale della TUN a tutti i casi di lesioni gravi di qualunque eziologia ed in qualunque epoca riferite.

Le tabelle pretorie - che non dovranno scomparire - potranno costituire fonte “secondaria” per una marginalità integrativa del danno alla persona in tutte le circostanze peculiari nelle quali valorizzare la specificità del caso concreto, come riconosciuto dalla stessa decisione in commento.

Si prenda, ad esempio, la assai differente valorizzazione **del danno da lesione della inabilità temporanea.** Il grande delta compensativo tra

quanto generalmente previsto dai tribunali e quanto indicato nella nuova TUN potrebbe essere oggetto di riflessione da parte del giudice ove la particolare invasività della lesione determini una malattia di lungodegenza o di particolare sofferenza, tale da giustificare, con la adeguata motivazione che attinga a serie valutazioni medico legali, la ripresa dei parametri risarcitori più alti delle tabelle pretorie.

La sentenza valorizza la grandiosa funzione suppletiva e giuscreativa svolta nel passato dai magistrati e la odierna valenza equitativa delle attuali e "superstiti" tabelle

A ben vedere, se da un lato la sentenza sembra porre le tabelle pretorie in secondo piano rispetto al parametro di legge, la stessa - in via indiretta - valorizza sia la grandiosa funzione suppletiva e giuscreativa svolta nel passato dalla magistratura, sia la odierna valenza equitativa delle attuali e "superstiti" tabelle che, con altrettanto ampia diffusione, oggi consentono di liquidare, nello stesso perimetro di riferimento degli articoli 1226 e 12056 del Cc, **danni gravissimi, come la lesione o la perdita del rapporto parentale, il danno terminale, il danno catastrofale e così via.**

La funzione suppletiva della magistratura, insomma, ancora oggi presenta margini di applicazione **pratica e di rilevanza centrale** nel moderno sistema di risarcimento del danno portando a compimento un percorso di "autogoverno" del proprio potere discrezionale che non le era richiesto in origine ma che è diventato sempre più strumento essenziale di giustizia e di governo dell'equità compensativa.

Resta da dire che mondo sarà quello di domani.

Come la nuova pronuncia potrà impattare sulle pendenze giudiziarie in corso è stato in parte previsto dal "regolamento intertemporale" contenuto nella stessa decisione esaminata. La riforma di una decisione che abbia previsto l'applicazione di una tabella pretoria in luogo della TUN **potrà essere fatta oggetto di valida revisione in sede decisoria solo ove la motivazione del gravame si sia incentrata sulla “non conformità” della stessa ai parametri di legge di cui all’articolo 1226 del Cc.**

Le revisioni in appello o per legittimità delle pronunce già depositate che abbiano attinto ai meccanismi pretori preesistenti, dunque, potranno intervenire solo **ove non venga censurato il “modo e il quantum della sua applicazione”,** vale a dire solo se (ipotesi in effetti non frequente) **l’impugnazione abbia ad oggetto “l’applicazione stessa da parte del giudice di merito di una tabella pretoria”.**

Più che sui giudizi in corso, la evoluzione verso una TUN pan-compensativa potrà avere riflessi sul mondo dei risarcimenti preordinati al giudizio e quindi **nella fase stragiudiziale**.

Non è un mistero, infatti (ne diede conto a suo tempo il Consiglio di Stato nel parere non ostativo), che alcuni meccanismi di calcolo della TUN **contengano margini di elasticità e quindi di imprevedibilità (ostativi di ogni efficace trattativa) ben più ampi di quelle elaborate dai tribunali. Si pensi solo al meccanismo di calcolo del danno morale che oscilla fra un minimo assoluto (pari a zero) ed un massimo percentuale assai elevato**, ove la discrezionalità e la valorizzazione del contraddittorio dialettico fra debitore e creditore dell'obbligazione risarcitoria, ritrovano quelle oscillazioni non regolate che già in passato avevano generato un incremento del contenzioso di settore che è sempre stato causato per lo più dall'incertezza e dall'ampiezza della "forchetta risarcitoria".

Il Sole 24 ORE aderisce a  The Trust Project

P.I. 00777910159 | © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati | **Accessibilità** | **TDM Disclaimer**
ISSN 2499-1589 - Norme & Tributi Plus Diritto [<https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com>]

Il Sole
24 ORE